- 4) a) Se si parte dal presupposto che la funzione essenziale o principale delle schede di memoria per telefoni cellulari non è quella di essere utilizzate per copie ad uso privato, se sia compatibile con la direttiva una normativa degli Stati membri che prevede una remunerazione dei titolari dei diritti per la copia su schede di memoria per telefoni collulari.
 - b) Se si parte dal presupposto che la copia ad uso privato è una delle funzioni essenziali o principali delle schede di memoria per telefoni cellulari, se sia compatibile con la direttiva una normativa degli Stati membri che prevede una remunerazione dei titolari dei diritti per la copia su schede di memoria per telefoni cellulari.
- 5) Se sia compatibile con la nozione di «giusto equilibrio», di cui al considerando 31 della direttiva, e con l'interpretazione uniforme della nozione di «giusto equilibrio», di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva, che dev'essere fondata sulla nozione di «pregiudizio», che la normativa degli Stati membri preveda una remunerazione per le schede di memoria, mentre non viene percepita alcuna remunerazione per le memorie interne come quelle dei lettori MP3 o iPods, predisposte ed utilizzate principalmente per memorizzare copie ad uso privato.
- 6) a) Se la direttiva osti ad una normativa degli Stati membri che prevede che i produttori e/o gli importatori che vendono schede di memoria ad operatori commerciali che a loro volta le rivendono a utenti privati, senza che detti produttori e/o importatori sappiano se le schede di memoria sono vendute a utenti privati o commerciali siano tenuti a versare un corrispettivo per la copia ad uso privato.
 - b) Se sulla soluzione della questione n. 6, lettera a), incida la circostanza che la normativa degli Stati membri contiene previsioni che comportano che i produttori, gli importatori e/o i distributori non debbano pagare alcuna remunerazione per le schede di memoria usate a fini professionali, che i produttori, gli importatori e/o i distributori che hanno comunque versato la remunerazione possano ottenerne il rimborso in relazione alle schede di memoria utilizzate a fini professionali e che i produttori, gli importatori e/o i distributori possano vendere schede di memoria ad altre imprese registrate presso l'organizzazione che amministra il sistema di remunerazione, senza dover versare la remunerazione.
 - c) Se sulla soluzione della questione n. 6, lettere a) e b) incida la circostanza che:
 - 1) la normativa degli Stati membri contiene disposizioni che comportano che i produttori, gli importatori e/o i distributori non debbano versare una retribuzione per le schede di memoria che vengono utilizzate a fini professionali, ma in cui la nozione di «fini professio-

nali» è interpretata nel senso che essa conferisce un diritto alla deduzione applicabile solo alle imprese approvate dalla Copydan, laddove invece una remunerazione deve essere versata per le schede di memoria utilizzate professionalmente da altri utenti commerciali non approvati dalla Copydan.

- 2) la normativa degli Stati membri contiene disposizioni che comportano che se i produttori, gli importatori e/o i distributori hanno versato comunque la retribuzione (teoricamente), possono ottenerne il rimborso in relazione alle schede di memoria utilizzate a fini professionali, ma in cui a) in pratica solo l'acquirente della scheda di memoria può ottenere il rimborso della remunerazione e b)l'acquirente della scheda di memoria deve presentare una richiesta di rimborso della remunerazione alla Copydan.
- 3) la normativa degli Stati membri contiene disposizioni che comportano che i produttori, gli importatori e/o i distributori possano vendere, senza versare alcuna remunerazione, schede di memoria ad altre imprese registrate presso l'organizzazione che amministra il sistema di remunerazione, ma in cui a) la Copydan è l'organizzazione che amministra il sistema di remunerazione e b) le imprese registrate non sanno se le schede di memoria sono vendute a utenti privati o commerciali.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Cosenza (Italia) il 19 ottobre 2012 — CCIAA di Cosenza/Fallimento CIESSE SRL

(Causa C-468/12)

(2012/C 399/24)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Cosenza

Parti nella causa principale

Ricorrente: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Cosenza

Convenuto: Fallimento CIESSE SRL

⁽¹) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).

Questione pregiudiziale

Se la disciplina italiana riguardante le modalità di calcolo del diritto annuale cui sono tenuti tutti i soggetti che svolgono attività economica, nella parte in cui prevede che gli imprenditori individuali paghino un diritto annuale in misura fissa (200 EUR se iscritti nella sezione ordinaria ovvero 88 EUR se annotati nella sezione speciale); che le società semplici agricole paghino un diritto annuale in misura fissa di 100 EUR (oltre 20 EUR per ogni unità locale); che le unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede all'estero paghino in misura fissa 110 EUR; che le società semplici con ragione sociale non agricola paghino in misura fissa 200 EUR; che le società tra avvocati paghino in misura fissa 200 EUR, mentre tutti gli altri soggetti economici collettivi (società, consorzi, ecc.) sono tenuti al pagamento di «diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente» (così arrivando a pagare fino a 40 000 EUR), si ponga in contrasto con l'art. 5 della direttiva 2008/7/CE (1) del 12 febbraio 2008 laddove pone un onere notevolmente più gravoso per l'esercizio dell'attività d'impresa svolto da una società di capitali (espressione intesa nel senso omnicomprensivo di cui alla suddetta direttiva comunitaria) rispetto a quello svolto da un'impresa individuale.

(¹) Direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali; GU L 46, pag. 11

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione (Italia) il 22 ottobre 2012 — Panasonic Italia SpA/Agenzia delle Dogane

(Causa C-472/12)

(2012/C 399/25)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte Suprema di Cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Panasonic Italia SpA

Convenuta: Agenzia delle Dogane

Questioni pregiudiziali

- 1) In via principale, se prima dell'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 754 del 2004 (¹) dovesse essere attribuita la classificazione nella voce 8471 ovvero nella voce 8528 ad uno schermo a colori al plasma (di ampiezza corrispondente ad una diagonale di 106,6 centimetri, fornito di due altoparlanti e di un telecomando e avente un dispositivo di ingresso già predisposto per alloggiamento di una scheda video (di costo modestissimo, di facile reperimento e di facile inserimento), non importata insieme allo schermo, inserita la quale lo schermo è atto alla ricezione di segnali video compositi AV e può essere collegato oltre che a macchine automatiche per l'elaborazione dei dati, anche ad apparecchi per la registrazione e la riproduzione videofonica, a lettori DVD, a videocamere e a ricevitori satellitari;
- in caso di risposta negativa al quesito sub 1), se la classificazione di uno schermo siffatto nella voce 8528 sia invece imposta dal Regolamento (CE) n. 754 del 2004;
- 3) in caso di risposta positiva al quesito sub 2), se le disposizioni dettate al riguardo da detto Regolamento siano da considerare, o meno, interpretative e quindi retroattive, salva l'applicabilità di precedenti disposizioni espresse di senso contrario.

⁽¹) Regolamento (CE) n. 754/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata; GU L 118, pag. 32.